



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 467 DEL 29.5.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 53 della F.I.G.C. pubblicato in data 25 maggio 2001:

“ “ “

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME DUE GIORNATE DEI CAMPIONATI DI SERIE A E DI SERIE B 2000/2001 ED EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO.

Il Commissario Straordinario,

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione, comunque entro il termine della stagione sportiva, ad eventuali procedimenti introdotti ai sensi dell'art. 18 n. 2, n. 3 e n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva relativamente alle ultime due giornate dei Campionati di Serie A e di Serie B ed alle eventuali gare di spareggio occorrenti;
- visto l'art. 23 n. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

gli eventuali procedimenti, introdotti ai sensi dell'art. 18 n. 2, n. 3 e n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a gare delle ultime due giornate del Campionato di Serie A in programma rispettivamente il 10 e il 17 giugno 2001, del Campionato di Serie B in programma rispettivamente il 3 e il 10 giugno 2001, nonché ad eventuali ulteriori gare di spareggio occorrenti al termine dei Campionati stessi, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti il giorno successivo alla disputa delle gare;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 18 n. 2 lett. b), n. 3 lett. b) e n. 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nella stessa giornata;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno essere proposti, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 26 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, e la Commissione Disciplinare si riunirà il giorno successivo a quello di proposizione dei reclami.
Le decisioni della Commissione Disciplinare saranno pubblicate con Comunicato Ufficiale nella stessa giornata della riunione;
- gli eventuali appelli dovranno essere proposti dalle società interessate alla C.A.F. e in copia alla controparte entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare. L'eventuale richiesta dei documenti ufficiali dovrà essere avanzata con l'atto di proposizione dell'appello. Le motivazioni del reclamo dovranno essere trasmesse alla C.A.F. e, in copia, alla controparte, entro le ore 12.00 del primo giorno successivo ed entro lo stesso termine la controparte ha diritto di richiedere i documenti ufficiali. Entro le ore 12.00 del giorno successivo la controparte potrà trasmettere le proprie controdeduzioni. Nel medesimo giorno la C.A.F. deciderà in ultima istanza, inviando il dispositivo della decisione alla Lega Nazionale Professionisti ed alle parti interessate;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- tutte le altre norme modali e procedurali, non toccate dal presente provvedimento, restano inalterate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Giovanni Petrucci

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

“ ” ”

467/1617